

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009583/2013 (2013-08-20)
alla Commissione**

Articolo 117 del regolamento

Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Tutela dell'Asiago DOP "prodotto di montagna": problematiche legate al nuovo regolamento n. 1151/2012

Fin dal 2006 il Consorzio di tutela del formaggio Asiago utilizza, sul proprio formaggio Asiago DOP, la menzione di "prodotto di montagna". Al fine di rispettare tutti i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006, ottenere l'approvazione del proprio disciplinare di produzione dall'UE e poter far uso di questa indicazione, il Consorzio ha lavorato duramente riorganizzando in termini molto più restrittivi le diverse fasi della produzione, compresi l'alimentazione dei bovini, la stagionatura e il confezionamento del prodotto.

Nel 2012, con l'introduzione del nuovo regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l'articolo 31, definendo le caratteristiche del "prodotto di montagna", precisa alla lettera a) che *"sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna"*.

La Commissione, facendo ricorso agli atti delegati, sta ora discutendo un nuovo articolato che vorrebbe condizionare l'uso dell'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" a vincoli ancora più stringenti riguardo all'origine dell'alimentazione dei bovini da cui si ricava il latte per la produzione in questione.

Considerando che, se l'articolo 31 lettera a) venisse applicato in senso letterale e con valore retroattivo, il disciplinare dell'Asiago DOP, approvato con regolamento (CE) n. 1200/2007 perché rispettoso dell'allora vigente normativa, rischierebbe la perdita della denominazione "prodotto di montagna"; preso atto che, se la bozza di atto delegato attualmente in discussione fosse confermata, sarebbero fissati limiti troppo stringenti sulla provenienza dell'alimentazione da somministrare agli animali, tali da pregiudicare il mantenimento degli standard del disciplinare in vigore; considerato che già oggi l'intera fase di produzione e stagionatura avviene interamente in zona montana; considerando, infine, le conseguenze socioeconomiche per le imprese e per i lavoratori veneti la cui sussistenza si lega alla filiera di produzione dell'Asiago DOP Prodotto di Montagna;

la Commissione:

1. intende concedere una deroga ai prodotti che utilizzano oggi l'indicazione prodotto di montagna in quanto hanno già ricevuto l'approvazione del proprio disciplinare prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento?
2. per quanto riguarda l'applicazione di norme più stringenti sui vincoli di origine dell'alimentazione degli animali da latte, intende applicare delle deroghe ex articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, al fine di consentire al Consorzio di tutela del formaggio Asiago di mantenere gli standard produttivi attuali, che rispettano il disciplinare approvato dall'UE nel 2007?

IT
E-009583/2013
E-009585/2013
Risposta di Dacian Cioloş
a nome della Commissione
(26.9.2013)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari¹ che istituisce l'indicazione "prodotto di montagna" come indicazione facoltativa di qualità è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Gli Stati membri non possono conservare norme nazionali su indicazioni facoltative di qualità oggetto del regolamento. Anche le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) registrate ai sensi del regolamento in questione, le cui specifiche di prodotto fanno riferimento a "prodotto di montagna", devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 31, paragrafi 1) e 2), per utilizzare in aggiunta l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna". Tuttavia, conformemente all'articolo 43 del regolamento, un nome registrato come DOP/IGP che contiene il termine "prodotto di montagna" può continuare a essere utilizzato anche quando tali requisiti non sono rispettati.

La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati che derogano alle condizioni di utilizzo del termine "prodotto di montagna" per tenere conto di vincoli naturali che incidono sulla produzione agricola nelle aree montane. La Commissione può quindi attenuare le condizioni di utilizzo previste dal regolamento ma non può introdurre vincoli più severi né deroghe specifiche per DOP/IGP.

Per preparare l'atto delegato, la Commissione sta prendendo atto dello studio sull'etichettatura di prodotti agricoli e alimentari dell'agricoltura montana².

Il rispetto delle condizioni di uso dell'indicazione "prodotto di montagna" lascia impregiudicato il diritto di utilizzare il nome "Asiago", registrato come denominazione di origine protetta (DOP) in base al regolamento (CE) n. 1107/96³ della Commissione, per il formaggio prodotto conformemente alle specifiche del prodotto.

¹ GU L 343 del 14.12.2012

² http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mountain-farming_en.htm

³ GU L 148 del 21.6.1996. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2156/2005 (GU L 342 del 24.12.2005).